



UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - RICERCA - COMPARTO SICUREZZA
AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - VIGILI DEL FUOCO - AUTORITA' INDIPENDENTI
tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it
sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

**Circolare n. 129
del 3 luglio 2009**

- A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione
- Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proibiviri

DECRETO LEGGE ANTICRISI

Le novità sul pubblico impiego

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio il decreto-legge n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" che, come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, contiene nell'art. 17 ("*Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti*") diverse norme riguardanti il lavoro pubblico e la pubblica amministrazione. Sul nostro sito internet www.uilpa.it è possibile consultare il testo completo del decreto legge.

Di seguito, vi proponiamo una sintesi delle principali novità che riguardano il pubblico impiego.

- **Comma 1: soppressione di Enti pubblici non economici** > viene posticipata dal 31 marzo al 31 ottobre 2009 la scadenza entro la quale dovranno essere soppressi gli enti pubblici non economici che non abbiano provveduto ad emanare regolamenti di riordino secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 634, della finanziaria 2008 (o che, almeno, non abbiano visto approvato lo schema di riordino da parte del Consiglio dei Ministri);
- **Comma 2: termini per l'adozione di provvedimenti per il "riordino" di enti ed organismi pubblici statali** > viene posticipata al 31 ottobre 2009 la scadenza per l'adozione (su proposta dei ministri interessati) di regolamenti finalizzati alla trasformazione / fusione / soppressione / ecc. di enti ed organismi pubblici statali (non solo Enti pubblici non economici, attenzione !) ai sensi dell'art. 2, comma 634, della L. 244/2007;
- **Comma 3: definizione dei risparmi di spesa da conseguire attraverso il riordino degli enti vigilati** > entro sessanta giorni, un apposito decreto del Ministro dell'Economia (di concerto con quello

della Funzione Pubblica) definirà per ciascuna delle amministrazioni vigilanti gli obiettivi di spesa da conseguire a decorrere dal 2009;

- **Comma 6: ulteriori criteri attraverso cui effettuare il “riordino” di enti ed organismi pubblici statali** > viene ampliato l’elenco dei criteri già previsti per le trasformazioni / fusioni / soppressioni di cui all’art. 2, comma 634, della L. 244/2007;
- **Comma 10: concorsi pubblici con riserva di posti per i precari della p.a. (esclusi co.co.co)** > per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche potranno riservare ai “precari” in possesso dei requisiti previsti dalle finanziarie 2007 (L. 296/2006) e 2008 (L. 244/2007) una quota massima del 40% dei posti a tempo indeterminato messi a concorso;
- **Comma 11: concorsi pubblici riservati esclusivamente ai precari della p.a. (compresi co.co.co.)** > oltre a quanto previsto nel comma 10, per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche potranno bandire concorsi per posti a tempo indeterminato riservati ai “precari” in possesso dei requisiti previsti dalle finanziarie 2007 e 2008, nonché ai co.co.co. in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, c. 94 della finanziaria 2008;
- **Comma 12: stabilizzazione senza concorso per i precari con basse qualifiche** > per il triennio 2010-2012 le amministrazioni potranno predisporre apposite graduatorie per assumere precari con qualifiche che prevedono un titolo di studio non superiore alla licenza media ed in possesso dei requisiti di anzianità stabiliti dalle finanziarie 2007 e 2008;
- **Comma 13: finanziamento delle assunzioni dei precari** > per il triennio 2010-2012 le amministrazioni potranno destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni (o derivanti da misure di contenimento della spesa di personale) per assumere i precari vincitori delle prove concorsuali di cui ai commi 10 e 11;
- **Comma 14: proroga del termine per effettuare nuove assunzioni** > è prorogato fino al 31.12.2010 il termine concesso alle amministrazioni per effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato entro una spesa massima pari al 20% di (per gli enti di ricerca, 80% delle entrate complessive dell’anno precedente);
- **Comma 15: proroga per la stabilizzazione di precari** > è prorogato fino al 31-12-2010 il termine concesso alle amministrazioni dello Stato per procedere alla stabilizzazione di precari in possesso dei requisiti

fissati dalla finanziaria 2007, entro una spesa massima pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

- **Comma 16: proroga del termine per ulteriori nuove assunzioni** > è prorogato fino al 31-12-2010 il termine concesso alle amministrazioni dello Stato per procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un contingente massimo di spesa fissato dal comma 527 della finanziaria 2007:
- **Comma 17-18: proroga dei termine per ulteriori assunzioni e stabilizzazioni** > è prorogato fino al 31-12-2010 il termine, fissato dalla L. 133/2008, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti di ricerca possono procedere, entro determinati contingenti sia numerici che di spesa, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, ovvero di stabilizzazioni di personale in possesso dei requisiti previsti dalla finanziaria 2007;
- **Comma 19: proroga graduatorie** > le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate dal 2004 in poi, sono prorogate fino al 31.12.2010;
- **Comma 23: modifica al regime del trattamento di malattia** > dal 2009, le assenze per malattia del personale dei comparti sicurezza e difesa, nonché del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non danno luogo a trattenute sulle quote di salario accessorio di carattere continuativo "correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego". Per tutti i pubblici dipendenti: il certificato di malattia superiore a 10 giorni (o a partire dal terzo evento nell'anno solare) può essere rilasciato anche dal medico di base; sono ripristinate le vecchie fasce di reperibilità per le visite fiscali (10-12 e 17-19); con effetto a **decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge**, è abrogato il comma 5 dell'art. 71 della L. 133/2008, che prevedeva la trattenuta sul salario accessorio per ogni giorno di assenza dal servizio a qualunque titolo (salvo limitatissime eccezioni).

Fraterni saluti

**Il Segretario generale
(Salvatore Bosco)**